

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1398)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LICINI, CIPELLINI e CATELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1973

Assegnazione alle specialità alpine dei cittadini soggetti agli obblighi di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la guerra di indipendenza del 1870 l'Italia si trovò, al nord, con un vasto ed aspro confine alpino. Fu allora che il capitano Giuseppe Domenico Perrucchetti, basandosi sul logico principio che non v'è miglior combattente di chi lotta per difendere il suo casolare, il suo paese, la sua vallata (ciò sia per i motivi affettivi che lo legano alla sua terra, sia per la perfetta conoscenza che ha della stessa) predispose un piano in cui, divisa tutta la regione alpina di confine in zone comprendenti una o due vallate site a cavallo delle linee di comunicazione che valicavano le Alpi, destinava alla difesa di ciascuna zona un battaglione costituito dai « valligiani » del luogo.

L'impostazione del capitano Perrucchetti ebbe concreta attuazione con regio decreto 15 ottobre 1872, che costituì quindici compagnie destinate a vigilare lo sbocco del-

le vallate site lungo le frontiere settentrionali del nostro Paese.

Non è qui il caso di esporre i successivi sviluppi del Corpo alpino, le sue attività, le dure lotte e i sacrifici da esso sopportati, il triste seppur glorioso tributo di sangue dato alla Patria; quel che qui interessa ricordare è quanto leggesi in alcune pubblicazioni in materia: « gli alpini hanno realizzato una fulgidissima tradizione, uno spirito di corpo quanto mai saldo e caratteristico, una "naia alpina" del tutto singolare che li differenzia da tutti gli altri soldati » (Comando scuola militare alpina). « Il reclutamento regionale dona a reggimenti e battaglioni alpini una coesione morale eccezionale, permette che i figli militino nello stesso reparto dove hanno già fatto il soldato: i genitori, i nonni e i fratelli più anziani... La dirittura e il carattere dell'alpigiano serio e positivo per

indole, preparato alle lotte dal duro ambiente della sua montagna, contribuisce a infondere nell'alpino la consapevolezza del suo valore individuale e militare, consapevolezza che, associandosi allo spirito regionale e allo spirito di corpo, fa sorgere in lui una particolare e fiera coscienza collettiva sempre pronta ad agire e reagire » (generale ZOPPI, in « L'Alpino »).

Il valore delle surriportate considerazioni è particolarmente esaltato dal dettato costituzionale che affida alle Forze armate, espressione democratica del popolo, il sacro dovere di « difendere » la patria. E il Corpo alpino sorse appunto per la « difesa » delle frontiere montane della patria e, anche in un ben diverso periodo storico e clima politico, è sempre stato genuina e umana espressione del popolo.

Avviene, però, che in funzione del decreto del presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio, molto spesso i naturali tutori delle vallate alpine si trovino trapiantati nella « leva mare » in quanto, posta la apodittica priorità di detta leva, vi sono destinati:

1) coloro (art. 2, n. 1, lettera *b*) del decreto citato) che esercitino o abbiano esercitato (si apprezzi il « passato »!) attività lavorativa sulle rive di « fiumi » (anche se, in ipotesi, detta attività consistesse nella demolizione di crode nell'alveo o sulle rive montane del « Sacro Piave »);

2) oppure, coloro che sono iscritti (articolo 2, n. 1, lettera *c*) del citato decreto) « a società o enti di pesca sportiva » (come se il pescare trote implicasse esperienza di navigazione);

3) oppure coloro (art. 2, n. 3, lettera *c*) che sono o sono stati (si apprezzi sempre il « passato ») dipendenti di ditte che costruiscono caldaie (magari destinate al riscaldamento di uffici);

4) oppure coloro che sono o sono stati dipendenti di stabilimenti meccanici o industriali (anche se vi si fabbricano ramponi o piccozze per roccia) ubicati in paesi insistenti sulle acque interne (quindi, sempre

per esempio, anche se insistono sulle rive del Piave, dell'Isonzo, del Tagliamento, eccetera!).

Orbene non si nega che la Marina abbia le sue esigenze di personale qualificato, ma, mentre è certo che la stessa povertà industriale delle zone montane determina una ben più ampia possibilità di reperimento di personale tecnico nelle zone costiere o comunque di pianura, non è logico, sotto qualsiasi aspetto si consideri il problema (sia di efficienza militare, sia umano, sia sentimentale) sconvolgere (per ben discutibili e dubitabili esigenze tecniche), un ambiente, una tradizione, una *forma mentis* che, mentre esaltano le capacità del montanaro se mantenuto nella sua terra, lo dissociano se lo si trapianta in un ambiente del tutto diverso come è vero (da che mondo è mondo) che monti e mare sono sempre stati considerati « naturali » opposti termini di confronto.

È contro questo illogico, determinato da impostazioni meramente tecnicistiche e burocratiche, che si intende reagire con il presente disegno di legge.

Lo spirito che lo informa non è nè militarresco nè campanilistico.

Non quindi esaltazione guerriera nè una pretesa superiorità dell'alpino sul marinaio, ma solo esigenze di logica, oltrechè di efficienza, consigliano di lasciare i montanari alla loro montagna e i marinai al loro mare onde esaltare e non distruggere quelle caratteristiche umane che danno ai singoli Corpi armati la possibilità di sentirsi compenetrati nella collettività che li esprime.

Per queste ragioni proponiamo che i montanari abbiano diritto di essere assegnati alle specialità alpine e prevediamo altresì un sistema di priorità che è legato alle ragioni stesse che determinarono la costituzione del Corpo alpino.

Proponiamo infine che il sistema valga non solo per la leva dei militari di truppa, ma altresì per l'assegnazione alle specialità alpine dei sottufficiali e ufficiali di complemento sembrandoci giusto che tutto il Corpo alpino, almeno nella sua struttura non professionale, corrisponda ai suoi principi informativi.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I cittadini, soggetti agli obblighi di leva, residenti in comuni classificati montani a sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, hanno diritto, in deroga ad ogni diversa vigente disposizione di essere assegnati, su loro domanda e se fisicamente idonei, alle specialità militari alpine.

Art. 2.

Qualora nella singola leva, il numero dei richiedenti fisicamente idonei superi quello del contingente assegnato alle specialità alpine, va data preferenza a coloro che risiedono in comuni, classificati montani ai sensi della precitata legge, compresi in province confinanti con altro Stato.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai fini dell'assegnazione alle specialità alpine degli ufficiali e sottufficiali di complemento.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.